



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



REGIONE DEL VENETO



POR FSE 2014-2020
REGIONE DEL VENETO

POR Fondo Sociale Europeo 2014-2020

ASSE II - INCLUSIONE SOCIALE

Obiettivo Tematico 9

Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione

Prendiamoci cura

contributi ai servizi all'infanzia, ai servizi scolastici e ai servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità

Direttiva per la presentazione delle domande di sovvenzione



dbd07e36



Sommario

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari	3
2. Finalità, obiettivi specifici e risultati attesi	8
3. Obiettivi generali	9
4. Beneficiario dell'aiuto	10
5. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità	11
6. Caratteristiche e criteri di determinazione del contributo	13
7. Risorse disponibili, vincoli finanziari e modalità di erogazione del contributo	14
8. Applicabilità della normativa sugli aiuti di stato	15
9. Registro nazionale aiuti di stato	16
10. Ulteriori obblighi dei soggetti ammessi al contributo	16
11. Pubblicizzazione delle iniziative	17
12. Modalità per la presentazione e l'istruttoria della domanda di contributo	17
13. Termini per la presentazione delle domande di contributo	18
14. Rinuncia, decadenza e revoca del contributo	18
15. Comunicazioni	19
16. Indicazione del foro competente	19
17. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.	19
18. Tutela della privacy	19



1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

L'Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari



marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia;
- il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione del Veneto – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione del Veneto in Italia;
- la Comunicazione COM(2020) 112 del 13 marzo 2020 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, alla Banca Europea per gli Investimenti e all'Eurogruppo. Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19;
- la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);



- la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 2215 final del 3 aprile 2020 “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” come emendata in data 8 maggio 2020;
- il Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;
- la Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, “Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- il Decreto Legislativo n. 123 del 31 marzo 1998 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017, concernente l’istituzione del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
- il Decreto Legge n. 34 del 30 aprile 2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. n. 58 del 28/06/2019 che ha modificato l’art. 1, commi da 125 a 129 della L. n. 124 del 04/08/2017, art. 35;
- il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19”, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”;
- il Decreto Legge n. 23 del 08 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione



dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato tra l'altro stabilito che “ ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- la Legge 8 novembre 2000 n. 328, recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62 recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”;
- la Legge 3 febbraio 2006 n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui”;
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, art. 1, comma 821;
- la Legge 22 giugno 2016, n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”;
- la Legge Regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale”;
- la Legge Regionale 23 aprile 1990, n. 32 “Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”;
- la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e s.m.i;
- la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”;
- la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
- la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”;
- la Legge Regionale 31 marzo 2017 n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- la Legge Regionale n. 44 del 25 novembre 2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020;
- la Legge Regionale n. 45 del 25 novembre 2019 “Legge di stabilità regionale 2020;
- la Legge Regionale n. 46 del 25 novembre 2019 “Bilancio di previsione 2020”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 “Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali”;



- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione del Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 14 maggio 2015 “Criteri per l'assegnazione alle Aziende ULSS e l'utilizzo di risorse in accentrata regionale relative al Fondo regionale per la Non Autosufficienza 2014. DGR 181/CR del 16 dicembre 2014”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 153 del 16 febbraio 2018 “D.G.R. n. 1502/2011 - Aggiornamento delle Linee Guida e approvazione dei requisiti per l'apertura e il funzionamento delle unità d'offerta rivolte alla prima infanzia 0 - 3 anni denominate "Nidi in Famiglia" nella Regione del Veneto”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 16 febbraio 2018 “Legge n. 112 del 2016: indirizzi di programmazione degli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave, di cui alla DGR n. 2141 del 19/12/2017 - Indicazioni operative”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1716 del 29 novembre 2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2020-2022”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30 del 21 gennaio 2020 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2020/2022”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 158 del 14 febbraio 2020 “Assegnazione delle risorse per l'anno 2020 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 404 del 31 marzo 2020 “Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 594 del 12 maggio 2020 “Assegnazione straordinaria delle risorse per l'anno 2020 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia, riconosciuti ai sensi della L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990, a seguito dell'emergenza sanitaria Covid 19”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 16 giugno 2020 “Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19”;
- il Decreto Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16 dicembre 2019 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2020/2022;
- il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 20 del 15 maggio 2020 “Approvazione delle modifiche ai documenti per la gestione e il controllo del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto”;
- il Decreto del Direttore Regionale n. 56 del 20 maggio 2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali “Assegnazione del contributo in conto gestione ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto, anno 2020. L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006. Impegno e



liquidazione di spesa per il tramite di Azienda Zero”;

- il Decreto del Direttore Regionale n. 60 del 27 maggio 2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali “Contributo straordinario per fronteggiare l'emergenza da COVID-19, per l'anno 2020, ai servizi per la prima infanzia accreditati ai sensi della L.R. 22/2002 ma non riconosciuti ai sensi della L.R. 32/90 e ai servizi per la prima infanzia autorizzati ai sensi della L.R. 22/2002, nonché ai "Nidi in Famiglia" di cui alla DGR 153/2018. Impegno e liquidazione di spesa per il tramite di Azienda Zero di Padova”.

2. Finalità, obiettivi specifici e risultati attesi

Finalità

A partire dal 23 febbraio 2020, le misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno imposto la sospensione delle attività dei servizi educativi e socio-assistenziali con un impatto sulle famiglie, in termini di maggiore carico di cura dei figli e dei familiari non autosufficienti (anziani e disabili) e sui soggetti che erogano servizi all'infanzia, servizi scolastici e altri servizi educativi-assistenziali e socio-assistenziali (soggetti gestori) che si trovano in situazioni di crisi per la mancata corresponsione delle rette/quote da parte delle famiglie a causa dell'interruzione repentina dell'erogazione delle proprie prestazioni.

Per la ripresa delle attività, i soggetti gestori dei servizi dovranno attenersi ai protocolli, linee guida o altre norme nazionali o regionali in materia di sicurezza, distanziamento, sanificazione finalizzati al contenimento del rischio di contagio da COVID-19. Ciò comporta il ridisegno dei servizi da offrire alle famiglie e delle modalità operative e organizzative di erogazione di tali servizi, compresi nuovi orari, nuovi spazi, l'incremento del personale dedicato ai servizi educativi e assistenziali e del corrispondente personale ausiliario, maggiori spese per acquisire dotazioni e dispositivi di protezione individuale, di distanziamento e di sanificazione.

L'impatto, sia in termini di perdite maturate che di maggiori costi per la riorganizzazione delle proprie attività, riguarda in larga misura i soggetti privati che gestiscono servizi per la prima infanzia, servizi educativi e altre iniziative educative, assistenziali e formative rivolte ai minori, servizi rivolti a persone anziane non autosufficienti e a persone con disabilità, semi-residenziali “diurni”, anche nell'ambito di progetti sperimentali, le cui attività sono state sospese per effetto dei provvedimenti di contenimento del coronavirus.

Inoltre, si ravvisa la necessità di dare un supporto alle famiglie per superare le difficoltà di conciliazione vita-lavoro che si stanno presentando nell'attuale fase di ripresa delle attività lavorative, attraverso un sostegno alle attività ludico-ricreative realizzate dai centri estivi diurni attivati presso i Comuni del Veneto.

Obiettivi specifici

Con la finalità di dare risposta alle famiglie garantendo la possibilità di accedere a servizi di assistenza e educazione dei figli e/o di assistenza ai propri familiari non autosufficienti, sicuri, di qualità, sostenibili e abbordabili, evitando cioè l'aumento delle tariffe per effetto delle perdite e dei maggiori costi sostenuti dalle strutture, l'obiettivo dell'iniziativa è sostenere:

- i soggetti di natura privata che erogano servizi all'infanzia, servizi scolastici e servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità, le cui attività sono state sospese o hanno subito l'impatto dei provvedimenti di contenimento del coronavirus (soggetti gestori);
- i Comuni del Veneto, per il potenziamento dei centri estivi diurni rivolti a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni, attivati nel proprio territorio comunale nei mesi da giugno a settembre 2020.

Con tale provvedimento si mira dunque a favorire la ripartenza con un'offerta di servizi di supporto alle famiglie organizzata e erogata in modo da garantire:



- all'utenza, i livelli di qualità pre-COVID-19 e al contempo la sicurezza necessaria per prevenire e contenere il contagio, la sostenibilità in termini di orari, organizzazione e altri aspetti logistici legati alla fruizione del servizio, quali ad esempio le modalità di accesso o di trasporto, e di tariffe/quote accessibili;
- ai soggetti gestori, una ripartenza competitiva contribuendo a rispondere al fabbisogno di liquidità derivante sia dall'interruzione delle prestazioni e conseguentemente della corresponsione dei relativi corrispettivi da parte delle famiglie che dai maggiori costi operativi necessari a coprire le nuove dotazioni e le nuove modalità organizzative per rispondere agli obblighi di distanziamento e sanificazione imposti norme nazionali e regionali nonché dai relativi protocolli e linee guida volte al contenimento del coronavirus;
- ai Comuni, la possibilità di disporre di ulteriori risorse per il potenziamento dell'offerta dei centri estivi alle famiglie del proprio territorio.

Risultati attesi

I risultati che si intendono perseguire con il presente provvedimento comprendono:

- la riapertura dei servizi educativi e di assistenza, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità, anche da parte dei soggetti gestori che hanno registrato importanti perdite durante il periodo di sospensione delle attività derivante dai provvedimenti di contenimento del coronavirus che rischiano di non essere in condizione di riorganizzare e ricominciare le attività, anche a causa dei maggiori oneri organizzativi e operativi derivanti dall'osservanza dei protocolli, linee guida o norme nazionali e regionali in materia di distanziamento e sanificazione previsti per la ripartenza dei servizi educativi e di assistenza;
- il contenimento di eventuali rincari delle tariffe/quote a carico delle famiglie per effetto dei maggiori costi operativi e organizzativi a carico dei servizi derivanti dall'adeguamento ai protocolli, linee guida o norme nazionali e regionali;
- la riconciliazione tra lavoro e vita familiare, attraverso misure volte a favorire il ripristino dei servizi educativi e di assistenza in risposta alle difficoltà incontrate dalle famiglie nella cura dei figli e dei familiari non autosufficienti.

3. Obiettivi generali

Il presente provvedimento, che prevede una misura di sostegno in risposta all'impatto dei provvedimenti volti a ritardare e contenere la diffusione della pandemia di COVID-19, risulta riconducibile all'**Obiettivo Tematico 9 del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020**, priorità di investimento "**Accesso ai servizi**" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del Regolamento (UE) n. 1304/2013 — "**migliorare l'accesso a servizi abbordabili, sostenibili e di alta qualità, compresi i servizi sanitari e sociali d'interesse generale**", il cui inserimento nel POR FSE Veneto 2014-2020 sarà disposto conformemente al nuovo quadro normativo europeo di riferimento di cui alle iniziative CRII e CRII+ (Regolamento (UE) 2020/460 e Regolamento (UE) 2020/558) nonché in coerenza con il quadro temporaneo sugli Aiuti di stato ("Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii).

Il provvedimento infatti, sulla base del quadro normativo europeo, costituito sostanzialmente dalle modifiche alla disciplina europea relativa all'utilizzo dei fondi Strutturali e di Investimento Europei, tra cui il FSE, di cui al Regolamento (UE, Euratom) 2018/2016 (c.d. Omnibus), al Regolamento (UE) 2020/460 e al Regolamento (UE) 2020/558 e dalle norme più flessibili introdotte in materia di aiuti di Stato¹ e sulla base dei provvedimenti nazionali di cui ai Decreti Leggi 17 marzo 2020, n.18, successivamente convertito con modificazioni, dalla

¹ "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 successivamente modificata ed estesa dalla Comunicazione C(2020) 2215 del 03/04/2020 e dalla Comunicazione C(2020) 3156 del 08/05/2020



legge 24 aprile, n.27, cosiddetto Decreto “Cura Italia”, DL 8 aprile 2020, n. 23, Decreto “Liquidità” e DL 19 maggio 2020, n. 34, Decreto “Rilancio”, prevede l’attuazione di copertura di specifiche misure regionali attuate in risposta alla pandemia da COVID-19 a favore del sistema sanitario, delle attività economiche e delle persone, a valere sulle risorse del POR FSE Veneto 2014-2020 ed è pertanto attuato nell’ambito del citato “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Si riportano di seguito gli schemi relativi agli ambiti di riferimento nel POR FSE 2014-2020:

Asse II	Inclusione sociale
Obiettivo tematico (art. 9 Reg. CE 1303/13)	9. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione
Priorità d’investimento (art. 3 Reg. CE 1304/13)	9.iv Miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale
Risultato atteso Accordo di Partenariato	RA 9.3 Aumento/ consolidamento/ qualificazione dei servizi e delle infrastrutture di cura socio-educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni dell’autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell’offerta di servizi sanitari e sociosanitari territoriali

Si precisa che gli ambiti di riferimento del POR FSE 2014-2020 relativi in particolare all’obiettivo specifico, ai gruppi di destinatari, alle azioni e agli indicatori, saranno integrati a seguito della riprogrammazione del Programma in coerenza con quanto definito a livello nazionale e comunitario prevedendo indicatori specifici di programma relativi alle azioni di contrasto della politica di coesione alla pandemia COVID-19.

4. Beneficiario dell’aiuto

Considerato che, così come riportato al precedente punto “3. Obiettivi generali”, la natura del contributo previsto dal presente provvedimento corrisponde alle sovvenzioni previste dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e che le tipologie dei destinatari previsti sono univocamente individuate, ai sensi dell’articolo 2, punto 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dall’articolo 272, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ai fini del presente provvedimento la natura di beneficiario è attribuita alla Regione del Veneto, in qualità di organismo che concede l'aiuto.



5. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità

Le sovvenzioni sono concesse alle seguenti tipologie di soggetti:

A) Soggetti privati che gestiscono servizi all'infanzia, servizi scolastici e servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità, imprese, imprese sociali, cooperative sociali e altri soggetti di natura privata quali ad esempio associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, ONLUS, fondazioni, enti di patronato, enti ecclesiastici ed enti delle confessioni religiose e altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, esclusivamente per le unità operative/strutture **autorizzate, accreditate, riconosciute o iscritte a elenchi di Amministrazioni pubbliche alla data del 23 febbraio 2020, aventi sede nel territorio della Regione del Veneto**, che gestiscono le seguenti tipologie di servizi (soggetti gestori):

A.1) Servizi diurni rivolti ai minori

- a) servizi per la prima infanzia autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. n. 22 del 2002 e riconosciuti ai sensi della L.R. n. 32 del 23 aprile 1990 come da DDR n. 56 del 20 maggio 2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
- b) servizi per la prima infanzia autorizzati e accreditati ai sensi della L.R. n. 22 del 2002, ma non riconosciuti ai sensi della L.R. n. 32 del 23 aprile 1990 come da DDR n. 60 del 27 maggio 2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
- c) servizi per la prima infanzia solo autorizzati all'esercizio dai Comuni ai sensi della L.R. n. 22 del 2002 per i quali entro la data di approvazione del presente provvedimento è stata trasmessa l'autorizzazione al servizio alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto;
- d) nidi in famiglia di cui alla DGR n. 153 del 16 febbraio 2018 iscritti all'elenco regionale come da DDR n. 60 del 27 maggio 2020 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
- e) scuole dell'infanzia non statali private riconosciute dall'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto con un decreto di parità scolastica ai sensi della L. n. 62 del 2000;
- f) scuole dell'infanzia non statali private iscritte all'albo regionale delle scuole non paritarie ai sensi della L. n. 27 del 2006;
- g) scuole primarie private riconosciute dall'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto con un decreto di parità scolastica ai sensi della L. n. 62 del 2000;
- h) scuole primarie private iscritte all'albo regionale delle scuole non paritarie ai sensi della L. n. 27 del 2006;
- i) scuole secondarie di I grado private riconosciute dall'Ufficio Scolastico regionale per il Veneto con un decreto di parità scolastica ai sensi della L. n. 62 del 2000;
- j) scuole secondarie di I grado private iscritte all'albo regionale delle scuole non paritarie ai sensi della L. n. 27 del 2006.

A.2) Servizi rivolti a persone anziane non autosufficienti e a persone con disabilità

- a) servizi di assistenza semiresidenziale diurna privati finalizzati al recupero e/o al mantenimento dell'autonomia rivolti a persone anziane non autosufficienti di cui alla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, autorizzati con decreto della Direzione Servizi Sociali e/o con decreto di Azienda Zero;
- b) servizi di assistenza semiresidenziale diurna (centri diurni) privati finalizzati al recupero e/o al mantenimento dell'autonomia rivolti a persone con disabilità di cui alla DGR n. 84 del 16 gennaio 2007, autorizzati con decreto della Direzione Servizi Sociali e/o con decreto di Azienda Zero;
- c) servizi di assistenza diurna erogati da soggetti di natura privata aventi sede o almeno una unità operativa localizzata in Regione del Veneto capofila o partner di progetti sperimentali di



semiresidenzialità per persone con disabilità di cui alla DGR n. 739 del 2015;

- d) servizi di assistenza diurna erogati da soggetti di natura privata aventi sede o almeno una unità operativa localizzata in Regione del Veneto capofila o partner di progetti sperimentali attivati nell'ambito della programmazione regionale attuativa della L. n. 112 del 2016 - "Dopo di Noi" di cui alla DGR n. 154 del 2018.

B) Comuni del Veneto, risultanti dall'elenco unico nazionale di cui al Decreto del Ministero della Famiglia in corso di adozione di riparto delle risorse aggiuntive per l'anno 2020 del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 105, commi 1, 2, 3, del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34, relativo al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori, attivati nel proprio territorio, nei mesi da giugno a settembre 2020.

La rispondenza ai requisiti qui sopra descritti determina l'ammissibilità del soggetto al contributo. Con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro sarà definito l'elenco delle strutture ammissibili, ciascuna delle quali sarà identificata da uno specifico codice che dovrà essere riportato dal soggetto richiedente nella domanda di contributo, secondo la procedura disposta al punto "12. Modalità per la presentazione e l'istruttoria della domanda di contributo" della presente Direttiva.

Così come meglio precisato nel successivo punto 6. *Caratteristiche e criteri di determinazione erogazione del contributo*, il contributo è determinato:

- Per i soggetti ammessi a contributo sulla base dei requisiti di cui alla tipologia "A.1) Servizi diurni rivolti ai minori" e "A.2) Servizi rivolti a persone anziane non autosufficienti e a persone con disabilità", per ciascuna struttura per la quale il soggetto presenta la domanda, sulla base della capacità ricettiva autorizzata.
- Per i Comuni del Veneto, di cui alla tipologia B, sulla base della popolazione residente di età compresa tra i 3 anni e i 17 anni determinata sulla base dei dati ISTAT 2019 "Popolazione residente comunale per sesso anno di nascita e stato civile al 1° gennaio" disponibili.

I soggetti aventi forma giuridica relativa all'attività di impresa, che per le unità operative/strutture per cui presentano domanda rispondono ai requisiti di cui sopra, devono inoltre autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- di essere, al momento della presentazione della domanda, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- di non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, sub 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014.

La domanda è irricevibile qualora sia presentata in modo difforme rispetto:

- alle modalità di cui al punto 12 della presente Direttiva;
- ai termini di cui al punto 13 della presente Direttiva.



6. Caratteristiche e criteri di determinazione del contributo

Per quanto attiene alla tipologia di destinatari **“A) Soggetti privati che gestiscono servizi all’infanzia, servizi scolastici e servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità”**, il contributo è concesso nella forma di sovvenzioni dirette a fondo perduto a fronte di un’improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, derivante dalla sospensione delle attività dei servizi educativi e socio-assistenziali disposta con provvedimenti nazionali a partire dal 23 febbraio 2020.

Il contributo è erogato al soggetto richiedente per ciascuna unità operativa/struttura rispondente ai requisiti di ammissibilità di cui al punto **“5. Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità”** per la quale ha presentato domanda .

Il soggetto richiedente potrà presentare una sola domanda per ciascuna unità operativa/struttura autorizzata.

In caso di presentazione di più domande per la medesima unità operativa/struttura, si terrà conto dell’ultima richiesta convalidata.

Ai Comuni del Veneto risultanti dall’elenco unico nazionale (dell’art. 105, commi 1, 2, 3, del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34), di cui alla tipologia B, è trasferito un ammontare di risorse determinato sulla base dei criteri qui di seguito illustrati, vincolato al potenziamento dei centri estivi diurni attivati presso il proprio territorio comunale per minori con età compresa tra i 3 anni e i 17 anni, individuati secondo quanto precisato al successivo punto **“12. Modalità per la presentazione e l’istruttoria della domanda di contributo”**.

Il valore del contributo è determinato in base ai seguenti criteri.

- **Soggetti di cui alla tipologia “A.1) Servizi diurni rivolti ai minori”**

Per l’unità operativa/struttura per la quale viene presentata domanda, l’ammontare del contributo è determinato in:

- una quota fissa per unità operativa/struttura corrispondente alla somma di euro 1.500,00
a cui si aggiunge
- una quota variabile pari a euro 45,00 per ciascun posto/utente/alunno/capacità massima autorizzato all’unità operativa/struttura per la quale viene presentata domanda. Il numero di posti/utenti/alunni/capacità massima autorizzati è definito sulla base di quanto disposto dai provvedimenti di costituzione degli elenchi riportati al precedente punto **“5. Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità”** o comunque autorizzati da provvedimenti nazionali, regionali o comunali.

- **Soggetti di cui alla tipologia “A.2) Servizi rivolti a persone anziane non autosufficienti e a persone con disabilità”**

Per l’unità operativa/struttura per la quale viene presentata domanda, l’ammontare del contributo è determinato in:

- una quota fissa per unità operativa/struttura corrispondente alla somma di euro 6.000,00
a cui si aggiunge
- una quota variabile pari a euro 100,00 per ciascun posto/utente/capacità massima autorizzato all’unità operativa/struttura per la quale viene presentata domanda. Il numero di posti/utenti/capacità autorizzati è definito sulla base di quanto disposto dai provvedimenti di costituzione degli elenchi riportati al precedente punto **“5. Soggetti beneficiari ammessi alla**



presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità” o comunque autorizzati da provvedimenti nazionali, regionali o comunali.

- **Soggetti di cui alla tipologia “B) Comuni del Veneto risultanti dall’elenco unico nazionale (dell’art. 105, commi 1, 2, 3, del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34)”**

L’ammontare del contributo è determinato in:

- una quota fissa per ogni Comune dell’elenco unico nazionale di cui al Decreto del Ministero della Famiglia in corso di adozione di riparto delle risorse aggiuntive per l’anno 2020 del Fondo per le politiche della famiglia (articolo 105, commi 1, 2, 3, del decreto-legge 18 maggio 2020, n.34) pari a euro 1.000,00

a cui si aggiunge

- una quota variabile determinata sulla base dell’incidenza della popolazione residente di età compresa tra i 3 anni e i 17 anni sulla popolazione complessiva residente in ciascun Comune determinata sulla base dei dati ISTAT 2019 “Popolazione residente comunale per sesso anno di nascita e stato civile al 1° gennaio” disponibili.

La determinazione del valore del contributo assegnato a ciascuna struttura, in applicazione dei criteri previsti nella presente Direttiva, sarà oggetto di un successivo specifico provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro. Inoltre, al fine di conseguire gli obiettivi del presente provvedimento, allo scopo di finanziare la totalità delle domande pervenute ritenute ammissibili, la Direzione Lavoro, con decreto del Direttore, si riserva di rideterminare in proporzione il valore del suddetto riparto.

7. Risorse disponibili, vincoli finanziari e modalità di erogazione del contributo

Le risorse disponibili per il presente provvedimento ammontano ad un totale di **euro 15.000.000,00** (quindici milioni/00) a valere sull’Asse II del POR FSE 2014-2020.

Le risorse disponibili sono così ripartite:

Fonte di finanziamento		Annualità	Risorse FSE	Risorse FdR	Co-Finanz. Reg.	Totale
Asse	Priorità di investimento					
II – Inclusione	9.iv	2020	euro 7.500.000,00	euro 5.250.000,00	euro 2.250.000,00	euro 15.000.000,00
Totale complessivo						euro 15.000.000,00



Una quota delle risorse complessivi disponibili è riservata alle domande di contributo presentate dai soggetti:

- di cui alla tipologia **“A.2) Servizi rivolti a persone anziane non autosufficienti e a persone con disabilità”**, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00);
- di cui alla tipologia **“B) Comuni del Veneto risultanti dall’elenco unico nazionale (dell’art. 105, commi 1, 2, 3, del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34)”**, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00).

Sulla base delle domande pervenute ritenute ammissibili relative alle tipologie A.2 e B e qualora l’ammontare complessivo del contributo richiesto risultasse inferiore alle predette quote, l’allocazione delle eventuali economie potrà essere rideterminata con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro a favore delle altre tipologie di soggetti ammissibili.

L’erogazione del contributo sarà effettuata in un’unica soluzione a saldo da parte di **Azienda Zero**, che opererà in accordo con l’Autorità di Gestione del POR FSE Veneto 2014-2020 e nel rispetto del quadro normativo europeo relativo ai Fondi SIE e alla disciplina sugli Aiuti di Stato e ogni altra disciplina europea, nazionale e regionale di riferimento.

8. Applicabilità della normativa sugli aiuti di stato

Ai soggetti ammessi di cui alla tipologia **“A) Soggetti privati che gestiscono servizi all’infanzia, servizi scolastici e servizi socio-assistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti e alle persone con disabilità”**, il contributo è concesso nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di stato e si iscrive nel quadro degli interventi previsti alla Sezione 3.1 del *“Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”*, adottato con Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C (2020) 1863, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 marzo 2020, (c.d. Temporary Framework) che consente agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia al fine di far fronte all’emergenza COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il quadro è stato ulteriormente esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final e della Comunicazione C(2020) 3156 del 8 maggio 2020.

Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto alla notifica del regime-quadro autorizzato con Decisione della Commissione del 21.05.2020 e identificato con Codice CE SA.57021. Gli aiuti sono concessi sulla base della Comunicazione C(2020) 3482 final del 21/5/2020 con cui la Commissione europea ha approvato il citato Regime Quadro italiano State Aid SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 Regime Quadro e sulla base di una procedura automatica ex Art. 4 c.1 del D. Lgs. 123/1998. Lo stesso Dipartimento ha provveduto, ai sensi dell’art. 61 comma 4 del DL Rilancio alla registrazione del regime quadro nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

La misura rientra nel campo di applicazione del quadro temporaneo ed è pertanto soggetta alla registrazione nel Registro Nazionale Aiuti (RNA).

In considerazione dell’inquadramento del provvedimento rispetto a quanto disposto dall’articolo 2, punto 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, così come modificato dall’articolo 272, comma 2, lettera a) del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, individuando come beneficiario la Regione del Veneto, organismo che concede l’aiuto, l’aiuto per soggetto ammesso non dovrà superare l’importo di euro 200.000,00.

In ogni caso, gli aiuti richiesti non possono superare i massimali previsti dal regime Quadro Aiuti COVID-19 comprese le misure di cui al D.L. 19 maggio 2020 nr. 34.



9. Registro nazionale aiuti di stato

Il 1 luglio 2017 è stato attivato il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), la banca dati gestita dalla Direzione generale Incentivi alle imprese del MISE con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il controllo degli aiuti di stato, in linea con le condizionalità ex ante previste per l'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020 e con l'iniziativa Ue per la Modernizzazione degli aiuti di Stato.

Attraverso il Registro, alimentato da tutti soggetti tenuti a fornire i dati, sarà possibile verificare che gli aiuti siano concessi nel rispetto delle intensità e dei massimali previsti dalle norme comunitarie e delle regole Ue in materia di cumulo.

L'operatività del Registro Nazionale degli Aiuti è disciplinata da un Regolamento del Ministero dello Sviluppo economico, che stabilisce le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese.

Nello specifico, la piattaforma contiene informazioni in merito a:

- gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione europea o concessi in base ad un regolamento di esenzione;
- gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento Ue n. 1407 del 2013;
- gli aiuti a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale (SIEG), compresi gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento n. 360 del 2012;
- gli aiuti concessi autorizzati dalla Commissione Europea in base al TF.

Per ciascuna di queste categorie di aiuti il Registro contiene i dati identificativi del soggetto ammesso a contributo, della singola agevolazione o del regime di aiuto, di chi lo concede e dell'Autorità responsabile, oltre a una serie di informazioni sull'intervento finanziato.

Inoltre, sul sito, realizzato in formato aperto, è disponibile l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta Regola Deggendorf e oggetto di una procedura di recupero. Per quanto riguarda i settori agricolo e forestale, il Registro Nazionale degli Aiuti funzionerà in modo integrato con i registri settoriali esistenti.

10. Ulteriori obblighi dei soggetti ammessi al contributo

Fatte salve le disposizioni contenute nel "Testo unico per i Beneficiari"² che rimangono confermate, i soggetti ammessi al contributo sono tenuti al rispetto delle indicazioni che seguono.

L'art. 35 del D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) convertito in L. 58/2019 che ha modificato l'art. 1, commi da 125 a 129 della L. n.124/2017, dispone che le Associazioni, Onlus e Fondazioni sono tenute a pubblicare sui propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati, nell'esercizio finanziario precedente, di importo non inferiore a euro 10.000,00 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nel caso in cui il soggetto ammesso al contributo sia un'impresa, l'art. 35 prevede che le succitate informazioni siano pubblicate nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato; qualora, invece, l'impresa sia tenuta a redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice civile, o il soggetto ammesso a contributo non sia tenuto alla redazione della nota integrativa, detto articolo prevede

² Testo Unico per i Beneficiari adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 670 del 28/04/2015 e sue modifiche e integrazioni



che le succitate informazioni siano pubblicate, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri sito internet o analoghi portali digitali.

Si rammenta, a tale proposito, che a partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

11. Pubblicizzazione delle iniziative

I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione in merito al contributo assegnato, devono rispettare le disposizioni previste da:

- allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
- art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014;
- allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle iniziative”;
- “Vademecum per i beneficiari. Comunicare il Fondo Sociale Europeo”, documento esplicativo per facilitare il corretto utilizzo del logotipo istituzionale e le sue corrette applicazioni, che costituisce riferimento obbligatorio nella realizzazione delle attività cofinanziate dal POR FSE Veneto 2014-2020.³

I beneficiari sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul sito istituzionale.

12. Modalità per la presentazione e l'istruttoria della domanda di contributo

Il contributo è concesso ai soggetti richiedenti di cui al punto “5. *Soggetti ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità*” sulla base di procedura automatica, secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il soggetto richiedente presenta una domanda per ogni unità operativa/struttura per la quale presenta i requisiti di ammissibilità e richiede il contributo.

L'esito della procedura di acquisizione della domanda è vincolato a comunicazioni e istruzioni indirizzate alla casella di posta PEC indicata dal soggetto richiedente in fase di domanda. È necessario, quindi, che il soggetto verifichi che tale casella di posta sia funzionante e aggiornata prima di dare avvio alla procedura di domanda del contributo.

La procedura relativa alla presentazione della domanda e alle successive fasi di gestione e attuazione e verifica sarà definita con provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro.

La domanda è sottoposta alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al punto “5. *Soggetti beneficiari ammessi alla presentazione delle domande e requisiti di ammissibilità*” della presente Direttiva da parte della Direzione Lavoro della Regione del Veneto.

L'iter di valutazione delle domande è svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

L'ordine cronologico di presentazione della domanda non rientra nei criteri di valutazione.

La procedura istruttoria si conclude con Decreto del Direttore della Direzione Lavoro che dispone la concessione del contributo.

³ <https://www.regione.veneto.it/piano-di-comunicazione-2014-2020>



Gli esiti istruttori saranno comunicati attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti richiedenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nella domanda secondo la procedura relativa alla presentazione della domanda e alle successive fasi di gestione e attuazione e verifica sarà definita con provvedimento del Direttore della Direzione Lavoro. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo"). Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e europee vigenti.

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie.

Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo e-mail programmazione.lavoro@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti relativi alle finalità e requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Direttiva: 041 279 5807;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

13. Termini per la presentazione delle domande di contributo

Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dal 24 luglio 2020, secondo quanto disposto dal Direttore della Direzione Lavoro con successivo provvedimento, e dovrà concludersi **entro il 10 agosto 2020, alle ore 13.00.**

L'eventuale proroga dei termini cui sopra riportati potrà essere disposta con motivato provvedimento del Direttore della Direzione della Direzione Lavoro.

14. Rinuncia, decadenza e revoca del contributo

In caso di rinuncia al contributo concesso, il soggetto ammesso a contributo deve restituire l'eventuale contributo già erogato secondo le modalità previste del Testo Unico dei Beneficiari⁴.

Il soggetto decade dal diritto al contributo concesso qualora abbia reso in qualunque fase della procedura di cui al punto "12. Modalità per la presentazione e l'istruttoria della domanda di contributo" o del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

La Regione del Veneto si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi del Testo Unico dei Beneficiari, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi, al fine di verificare e accertare il rispetto dei requisiti richiesti per l'ammissibilità della domanda, l'ammissione e l'erogazione del contributo.

⁴ Testo Unico per i Beneficiari adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 670 del 28/04/2015 e sue successive modifiche e integrazioni.



La Regione del Veneto svolge le verifiche e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e degli atti di notorietà rilasciati ai sensi del D.P.R n. 445/2000, applicando quanto disciplinato dalla normativa vigente.

15. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all'Avviso di riferimento alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it⁵, che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

16. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

17. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il dott. Alessandro Agostinetti.

18. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, aggiornato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento 2016/679/UE – GDPR) e della DGR n. 596/2018.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione dei progetti e degli interventi oggetto dell'Avviso di riferimento alla presente Direttiva, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento o atto amministrativo e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è riconducibile alla seguente specifica normativa: Legge Regionale 3 aprile 1980, n. 23 "Contributi per il funzionamento della scuola dell'infanzia non statale"; Legge Regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"; Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS"; Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" e s.m.i..

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

⁵ <https://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori-fse>

